

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il giudice di pace, dott.ssa Paola Baragliu ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4500 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014, promossa da:

***** (c.f. *****) residente in ***** nella via ***** e elettivamente domiciliato in ***** nella via ***** presso lo studio dell'avv. ***** che lo rappresenta e difende per procura resa in atti;

ATTORE

contro

***** (c.f. *****), residente in ***** nella via ***** e elettivamente domiciliata in Cagliari nella via A. Cervi n. 16, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura in atti;

CONVENUTA

La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti conclusioni:

Attrice: Conclude in adesione alla domanda di parte attrice, in caso di opposizione con spese di lite a carico di parte attrice.

Convenuta: Chiede che venga riconosciuto l'accordo raggiunto tra le parti di cui in sentenza n.388/2016 del Tribunale di Cagliari.

FATTO

- Con domanda orale ex art. 316 comma 2 cpc il signor *****, conveniva in giudizio, la signora *****, al fine di sentire dichiarare che il veicolo ***** targata ***** fosse di sua proprietà esclusiva,

- Si costituiva ritualmente in giudizio la signora ***** che contestando la richiesta attorea agiva per sentir dichiarare, in via preliminare/pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda attrice e nel merito per mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa con vittoria di spese e onorari.

- In data 14.05.2015 si costituiva in giudizio l'avv. ***** in rappresentanza e difesa dell'attore.

- A seguito della cessazione dall'incarico del precedente giudice di pace titolare, dott.Luigi Vacca, la causa veniva assegnata, con provvedimento del giudice di pace coordinatore del 20.02.2016, all'intestato giudice di pace che la teneva in decisione, all'udienza del 19.12.2016.

MOTIVI

- Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio (Cass. n.18195/12; n.2567/07) o su istanza di parte, ogni qualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (Cass. n. 6395/04, n.6403/04; n.13969/04; n.11962/05).

La cessazione della materia del contendere, inoltre, può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (Cass. n. 22650/08) e se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (Cass. n. 26909/08). Ed, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi. (Cass. sez. un. n. 13969/04).

- Alla luce di quanto sopra, dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere considerato che ambedue le parti concludevano per l'adesione all'accordo raggiunto e statuito nella sentenza n. 388/2016 emessa dal Tribunale di Cagliari in relazione della pronuncia di separazione personale delle odierne parti in giudizio. In virtù di tale accordo, la signora***** si impegnava a sottoscrivere un contratto di comodato gratuito ventennale in favore del signor ***** in relazione al veicolo ***** targata ***** , di cui alla odierna domanda.

- In relazione alle spese processuali, si ritiene sussistano giusti motivi per una loro integrale compensazione, tenuto conto della concorde richiesta delle parti.

P.Q.M

Il giudice di pace definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

- Dichiaro cessata la materia del contendere.

- Le spese di lite si intendono compensate tra le parti.

Cagliari 14.02.2017

Il Giudice di Pace

P. Baragliu